

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPENA
Dott.ssa Antonella Bernardoni

AL SEGRETARIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CAPENA

AL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI
DEL COMUNE DI CAPENA

OGGETTO: Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

In data 16 marzo 2010, presso il Parco Comunale (comunemente detto "i giardinetti") veniva notato che negli "spazi pubblicitari" del Comune di Capena posti di fianco all'edicola, erano affissi, con tanto di timbro comunale relativo al pagamento della tariffa pubblicitaria, alcuni manifesti elettorali.

Il combinato disposto della **Legge 4 aprile 1956, n. 212** (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) e della **Legge 10 dicembre 1993, n. 515** (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), prevede che :

Legge 4 aprile 1956, n. 212:

*“”**Art. 1.** L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.*

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 6. *Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.*

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (n.d.r. il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni)."

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Art. 3. *Altre forme di propaganda.*

1. *Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2 (n.d.r. 30 gg precedenti la data delle elezioni), la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.*

2. *Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.*

...omissis...

Art. 15. Sanzioni

...omissis...

2. *In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (*
...omissis..."


Tale condotta da parte di un Ente preposto anche a garantire la pari opportunità, alla luce delle predette norme che regolano la propaganda elettorale, **è da censurare**, a tal proposito chiediamo spiegazioni in merito.

Certi che tale episodi non vengano ripetuti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA

Giovanni Lanuti

In allegato le foto del manifesto



Movimento Capena Anno Zero

Sede Via Guglielmo Marconi, 29 – 00060 Capena (RM) - codice fiscale 97588940581
www.capenaannozero.com